

4 Elementi comuni a più interventi

4.1 Definizione e requisiti minimi

4.1.1 Attività agricola

4.1.1.1 Definizione di produzione

La produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.

4.1.1.2 Definizione di manutenzione della superficie agricola

4.1.1.2.1 *Seminativo*

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- b) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- c) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.

4.1.1.2.2 *Colture permanenti*

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le piante in buone condizioni vegetative con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato.

4.1.1.2.3 *Prati permanenti*

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;

c) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo ove la copertura vegetale coltivata o spontanea risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;

d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti. È considerata attività di mantenimento del prato permanente qualsiasi pratica colturale che abbia un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno come l'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva, alle attività di produzione quali il pascolamento o la raccolta del fieno o dell'erba per insilati.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno, alle attività di produzione, deve essere comunque svolta un'attività agricola annuale di mantenimento, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere svolta ad anni alterni.

4.1.2 Superficie agricola

4.1.2.1 Elementi dei sistemi agroforestali quando sono stabiliti e/o mantenuti sulla superficie agricola

4.1.2.1.1 *Seminativo*

I sistemi agroforestali comprendono l'insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, con l'eventuale presenza della componente animale sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l'uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo legname di pregio, biomassa, prodotti secondari non legnosi come tartufi, sughero, ghiande, miele accanto a prodotti agricoli e zootecnici. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale questi devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dagli alberi.

Questi sistemi, cancellati nel recente passato dalla meccanizzazione e dalla monocoltura, sono stati riscoperti nei contesti produttivi moderni per gli innegabili vantaggi che offrono alle aziende agricole e all'ambiente, in termini paesaggistici, di incrementi produttivi sinergici, diversificazione colturale, miglioramento del microclima, aumento della biodiversità, controllo della lisciviazione dei nutrienti e dell'erosione con il miglioramento della regimazione idraulica e della qualità delle acque, miglioramento delle altre risorse naturali, con particolare riferimento agli habitat per la vita selvatica, stoccaggio del carbonio, ecc.

I Sistemi agroforestali in Italia grazie alla importante disponibilità di radiazione luminosa e alle favorevoli condizioni climatiche, presentano una notevole varietà di sistemi e combinazioni tra specie arboree e colture agrarie.

I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:

- i sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, in consociazione a seminativi o a colture foraggere, consentendo lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella e fornendo prodotti forestali legnosi e/o non legnosi;
- sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni in siepi, barriere frangivento o fasce alberate svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le superfici agricole, fornendo prodotti forestali legnosi e/o non legnosi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola (sia all'interno sia sui bordi della parcella) o adiacenti alla parcella agricola.

4.1.2.1.2 *Colture permanenti*

I sistemi agroforestali comprendono l'insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono consociate alle colture permanenti, con l'eventuale presenza della componente animale sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l'uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo legname di pregio, biomassa, prodotti secondari non legnosi come tartufi, sughero, ghiande,

miele accanto a prodotti agricoli e zootecnici.

Si tratta di sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale coltivati in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale.

Sono compresi anche sistemi lineari, in cui le siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola.

4.1.2.1.3 Prati permanenti

Comprende l'insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai prati permanenti, con l'eventuale presenza della componente animale, sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l'uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo prodotti legnosi o non legnosi accanto a prodotti agricoli e zootecnici.

I sistemi agroforestali sui prati permanenti consistono in:

- sistemi silvopastorali in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari, o sparsi con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati) ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale.
- sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola stessa.

4.1.2.2 Seminativo

4.1.2.2.1 Altre osservazioni riguardanti la definizione di seminativo

I seminativi lasciati a riposo non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo diventano prati permanenti.

4.1.2.3 Colture permanenti

4.1.2.3.1 Definizione di vivai

Vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante:

- vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
- vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
- vivai ornamentali,
- vivai forestali pubblici e commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda.
- vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle

4.1.2.3.2 Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida

Le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani (ai sensi del DM

7 giugno 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, come modificato dal DM 26 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2019, n. 245), con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni.

Si tratta di specie pollonifere adatte alla ceduzione a ciclo breve non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive sottoposte alle disposizioni del regolamento (UE) 1143/2014, che sono state già state considerate ammissibili ai pagamenti diretti anche nelle passate programmazioni.

4.1.2.3.3 Altre osservazioni riguardanti la definizione di colture permanenti

4.1.2.4 Prati permanenti

4.1.2.4.1 Definizione di erba e altre piante erbacee da foraggio

Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di **erba o altre piante erbacee da foraggio** le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

4.1.2.4.2 Decisione di utilizzare il criterio dell'"aratura" per la classificazione dei prati permanenti

: **Si**

4.1.2.4.3 Decisione di utilizzare il criterio della "lavorazione del terreno" per la classificazione dei prati permanenti

: **No**

4.1.2.4.4 Decisione di utilizzare il criterio della "risemina con diversi tipi di erba" per la classificazione dei prati permanenti e sua descrizione in caso di risposta affermativa

: **No**

4.1.2.4.5 Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti

: **Si**

4.1.2.4.6 Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e/o che producono foraggi, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio

Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e/o che producono foraggi, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio : **Si**

a) In caso di risposta affermativa, applicabile a ogni Stato membro/regione? : **No**

b) in caso di risposta negativa alla domanda a), applicabile solo a terreno che rientra nell'ambito delle pratiche locali tradizionali? : **Si**

Terreno pascolato e accessibile che rientra nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti l'erba e altre piante erbacee da foraggio, ma i terreni siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree-

I territori interessati sono quelli nei quali, per ragioni pedoclimatiche, le superfici di prati e pascoli permanenti, caratterizzati da copertura prevalentemente erbosa, sono scarse e poco produttive. Si tratta di superfici con copertura erbosa non prevalente o in alcuni periodi dell'anno del tutto assente, in cui la produzione foraggera è assicurata da arbusti o da alberi e il pascolo è storicamente ed effettivamente praticato da specie e razze di bestiame adatte al pascolamento tradizionale di foraggere non erbacee: in tali condizioni, le specie arbustive e/o arboree costituiscono un'importante risorsa per l'alimentazione del bestiame e, in alcune stagioni, rappresentano l'unica risorsa foraggera disponibile.

Le PLT si differenziano profondamente dai normali prati-pascoli (anche da quelli arborati e cespugliati

ovvero le formazioni agropastorali, in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti), poiché si tratta, principalmente, di formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni territoriali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell'alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi semibradi o bradi.

Le PLT, oltre a costituire luogo di ricovero e fonte di elevato valore alimentare per tali allevamenti estensivi, semibradi o bradi, hanno un valore ecologico primario in talune regioni, per la loro capacità di proteggere il suolo e sequestrare il carbonio, riducendo l'erosione e la desertificazione da un lato e l'effetto serra dall'altro; hanno altresì un valore ecologico-naturalistico, ospitando spesso specie vegetali ed animali a rischio estinzione, nonché un valore paesaggistico, in quanto connotano in modo sostanziale il territorio che occupano, influenzando la percezione che del territorio ha la società.

Su tali superfici non può essere esercitata nessuna altra attività agricola, sia di produzione che di mantenimento, diversa dal pascolamento e la densità di 0,2 UBA/ettaro/anno è quella minima necessaria a mantenere queste superfici in buone condizioni agronomiche e ambientali, quindi, accessibili agli animali, idonee al pascolamento e atte a prevenire gli incendi, evitando che il fuoco si propaghi dal suolo alle chiome degli alberi e assicurando così la tutela idrogeologica degli stessi territori. Nessun vincolo di produzione in termini di incrementi ponderali del bestiame al pascolo, di latte, o altro è posto a carico degli agricoltori che intendono utilizzare queste superfici.

Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA)

Specie Età/categoria Coefficiente

Bovini meno di 6 mesi 0,4

da 6 mesi a 2 anni 0,6

oltre 2 anni 1,0

Equini oltre 6 mesi 1,0

Ovini e caprini oltre 12 mesi 0,15

c) in caso di risposta negativa alla domanda a), non limitata o applicabile ad aree diverse dalle pratiche locali tradizionali? : **No**

4.1.2.4.7 Altre osservazioni riguardanti la definizione di prati permanenti

Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:

- l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
- l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
- il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
- il trenta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
- non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al settanta per cento.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute e caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentano lo sfalcio, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo che assicurino un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno come

risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche.

4.1.2.5 Altre osservazioni riguardanti la definizione di superficie agricola in generale

4.1.3 Ettaro ammissibile

4.1.3.1 Criteri per stabilire la prevalenza dell'attività agricola nel caso in cui la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole

Qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, deve essere utilizzata prevalentemente per attività agricole e occorre darne preventiva comunicazione all'organismo pagatore competente.

L'attività non agricola rispetta tutte le seguenti condizioni:

- a)interferisce con l'attività agricola ordinaria per un periodo non superiore a sessanta giorni;
- b)non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c)consente il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali.

4.1.3.2 Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore

Le superfici possono essere attribuite all'agricoltore che le dichiara in domanda dietro presentazione di un titolo di conduzione valido al 15 maggio dell'anno di domanda.

Tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta:

- Proprietà esclusiva (visura catastale o estratto del foglio di possesso con il documento tavolare e autocertificazione/ atto pubblico o scrittura privata registrata/ atto o di conferimento delle superfici nella società)
- Situazioni di contitolarità del diritto di proprietà e regime di comunione dei beni tra coniugi (documenti attestanti la contitolarità del diritto più autocertificazione sulla conduzione del terreno con il consenso degli altri contitolari del diritto o coniuge in regime di comunione)
- Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati (contratto preliminare registrato)
- Usufrutto (Atto pubblico o scrittura privata registrata più autocertificazione sulla conduzione del terreno con il consenso degli altri contitolari del diritto o coniuge in regime di comunione)
- Nuda proprietà (Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata più dichiarazione dell'usufruttuario concedente)
- Enfiteusi (Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata)
- Mezzadria (Atto pubblico o scrittura privata registrata)
- Colonia parziaria (Atto pubblico o scrittura privata registrata)
- Affitto (contratto scritto o verbale) (Atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal concedente in caso di affitto verbale)
- Affitto in favore del giovane agricoltore (Atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata)
- Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo (contratto con specifica indicazione della quota del singolo agricoltore)
- Comodato (contratto scritto o verbale) (Atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal concedente in caso di comodato verbale / autocertificazioni nel caso di più contitolari)
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione (Atto di concessione o contratti di fitto in forma scritta)
- Usi civici (Provvedimento del concedente con specifica della quota del singolo agricoltore)
- Compartecipazione stagionale (Contratto registrato)
- Contratto conto terzi (aziende agro-meccaniche) (Contratto registrato)

- Custodia giudiziaria (Provvedimento dell'Autorità giudiziaria)
- Conduzione ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (senza titolo di conduzione in zone svantaggiate) (nessun documento richiesto)
- Uso oggettivo del suolo in caso in cui i confini aziendali non corrispondano ai confini riportati nel modulo di domanda grafica (Autodichiarazione)

4.1.3.3 Periodo durante il quale una superficie deve rispettare la definizione di "ettaro ammissibile"

L'intero anno di domanda

4.1.3.4 Decisione di includere le superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni : **Si**

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno, alle attività di produzione, deve essere comunque svolta un'attività agricola annuale, di produzione o mantenimento, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere svolta ad anni alterni.

4.1.3.5 Decisione concernente l'inclusione di altri elementi caratteristici del paesaggio (quelli non protetti nel quadro della norma BCAA), purché non siano predominanti e non ostacolino gravemente lo svolgimento di un'attività agricola a causa della superficie che occupano : **No**

4.1.3.6 Decisione concernente i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, in merito all'applicazione di coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie ammissibile. : **No**

4.1.3.7 Decisione di mantenere l'ammissibilità delle superfici precedentemente ammissibili anche quando non soddisfano più la definizione di "ettaro ammissibile" di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento SPR a seguito dell'uso di regimi nazionali, le cui condizioni soddisfano gli interventi rientranti nel sistema integrato di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento orizzontale (UE), che consente la produzione di prodotti non elencati nell'allegato I mediante paludicoltura, e che contribuiscono agli obiettivi climatico-ambientali dell'SPR : **Si**

Si tratta di elementi monitorabili con satellite

Possibile la coltivazione di prodotti fuori Allegato I

I contributi principali agli obiettivi climatico-ambientali sono connessi alla conservazione delle zone umide, con risvolti positivi anche per la biodiversità

4.1.4 Agricoltore in attività

4.1.4.1 Criteri per individuare coloro che hanno un livello minimo di attività agricola

L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica

colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

4.1.4.2 Decisione di utilizzare un elenco negativo di attività non agricole come strumento complementare

: **No**

4.1.4.3 Decisione di fissare un importo di pagamenti diretti non superiore a 5 000 EUR, al di sotto del quale gli agricoltori saranno considerati in ogni caso "agricoltori in attività"

: **Si**

La soglia è fissata a 5.000 euro per non escludere dai pagamenti diretti le aziende agricole part-time e quelle pluriattive che, avendo un volume d'affari nel settore agricolo inferiore a 7.000 euro, non risultano iscritte al registro delle imprese e non possiedono la partita IVA attiva in campo agricolo.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell'anno precedente, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

Tali aziende, anche se non sviluppano il volume d'affari di 7.000 euro (specie se svolgono prevalentemente un'attività agricola di mantenimento delle superfici e comunque una limitata attività agricola di produzione rivolta al mercato), assicurano una quota maggiore di SAU interessata dal sostegno


al reddito e quindi soggetta alle norme di condizionalità, favorendo il mantenimento di superfici agricole marginali in buone condizioni agronomiche ambientali ed evitando l'abbandono di aziende agricole non competitive sul mercato, ma che hanno una grande importanza per la salvaguardia della biodiversità e della vitalità delle zone rurali.

La fissazione della soglia a 5.000 euro consente, nel contempo, la riduzione degli oneri amministrativi sia in capo agli agricoltori sia in capo agli organismi pagatori, con benefici in termini di semplificazione amministrativa.

Tale soglia, infatti, garantisce il sostegno alle aziende italiane di dimensione media, pari a circa 14 ettari. L'importo medio per ettaro dei pagamenti diretti, di circa 350 EUR, moltiplicato per tale dimensione media (14 ha x 350 euro/ha) è pari a circa 4.900 euro.

In tal modo sono considerati agricoltori in attività i conduttori delle aziende part-time o pluri-attive che, realizzando un valore aggiunto inferiore al salario medio negli altri settori dell'economia, hanno bisogno dei pagamenti diretti per integrare i proventi derivanti dall'attività agricola.

Tale fascia comprende il 67% delle aziende e il 28% della SAU.



Il grafico evidenzia come nella classe di pagamenti diretti aziendali inferiore a 5.000 EUR la produttività del lavoro in agricoltura (VA/ULT) è inferiore al salario medio negli altri settori dell'economia (RICA).

4.1.5 Giovane agricoltore

4.1.5.1 Limite massimo di età

Limite massimo di età: **40**

4.1.5.2 Condizioni per essere "capo dell'azienda"

Il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle

decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è *ipso facto* capo azienda.

Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:

1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri sotto riportati:

° SOCIETA' DI PERSONE

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno "personalità giuridica": non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado, quindi, tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

a) Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)

• Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) Società in accomandita semplice (S.a.s.)

• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

° SOCIETA' DI CAPITALI

Hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto, quindi, in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

a) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (Ssrl)

• Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) La Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)

• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

c) La Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la

qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

° SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)

A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.

Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

• Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

4.1.5.3 Adeguati requisiti di formazione e/o competenze richiesti

Il giovane agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;

2) titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;

3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

4.1.5.4 Altre osservazioni concernenti la definizione di Giovane agricoltore

4.1.6 Nuovo agricoltore

4.1.6.1 Condizioni per essere "capo dell'azienda" per la prima volta

Il nuovo agricoltore, diverso dal giovane agricoltore, di età compresa tra 41 anni e 60 anni nell'anno della presentazione della domanda di aiuto che si insedia, o si è insediato nei due anni precedenti per la prima volta in un'azienda agricola, è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il nuovo agricoltore è *ipso facto* capo azienda.

Nel caso di società, il nuovo agricoltore esercita il controllo effettivo se:

1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo gli stessi criteri riportati al punto 4.1.5.2

4.1.6.2 Adeguati requisiti di formazione e competenze richiesti

Il nuovo agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

4.1.7 Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

4.1.7.1 Soglia

Soglia in ha:

Soglia in EUR: **300**

4.1.7.2 Spiegazione

La soglia minima dei pagamenti è stata determinata in base alla media dei pagamenti diretti per ettaro, pari a circa 350 €/ha. Poiché per il BISS viene assicurato con la convergenza interna il raggiungimento dell'85% del valore medio dei diritti all'aiuto al 2026, la soglia è stata ridotta per tenere conto di questa gradualità ed è fissata a 300 euro prima dell'applicazione di riduzioni e sanzioni.

La soglia di 300 euro rappresenta un buon equilibrio tra la necessità di evitare la dispersione di risorse su micro-aziende, in cui l'esercizio dell'attività agricola è trascurabile anche dal punto di vista dei servizi ecosistemici resi e l'esclusione dal beneficio di quelle aziende che, pur disponendo di poca superficie, hanno produzioni ad alto valore aggiunto a fronte di diritti all'aiuto non elevati.

Infatti, la soglia di 300 euro rappresenta in media le aziende con superficie pari ad un ettaro, che era la superficie minima richiesta nell'anno 2015 per entrare nel regime di pagamenti diretti attraverso l'accesso

alla riserva.

Tale soglia è un buon compromesso per assicurare una quota maggiore di SAU interessata dal sostegno al reddito e, quindi, soggetta alle norme di condizionalità ed evitare anche l'abbandono di terreni attraverso gli aiuti che contribuiscono alla copertura dei costi di mantenimento di superfici agricole marginali in buone condizioni ambientali agronomiche per la salvaguardia della biodiversità.

Dal punto di vista quantitativo, le aziende che potenzialmente potrebbero essere escluse dal pagamento sarebbero al massimo 80.000, per una superficie pari a circa 61.000 ettari, che rappresenta circa lo 0,61% della superficie coperta da diritti all'aiuto.

Dimensione aziendale	N. aziende	Superficie (ha)	% aziende	% Superficie
< 1 ha	80.038	61.046	10,08%	0,61%
> 1 ha - 2 ha	147.184	219.744	18,54%	2,19%
> 2ha - 3 ha	97.137	243.408	12,23%	2,43%
> 3 ha - 5 ha	120.402	475.741	15,16%	4,74%
> 5 ha - 8 ha	96.336	616.703	12,13%	6,14%
> 8 ha - 10 ha	40.442	364.762	5,09%	3,63%
> 10 ha - 13,7 ha	47.326	555.619	5,96%	5,54%
> 13,7 ha - 20 ha	48.049	794.891	6,05%	7,92%
> 20 ha - 25 ha	23.096	517.668	2,91%	5,16%
> 25 ha - 30 ha	16.893	463.834	2,13%	4,62%
> 30 ha - 50 ha	36.390	1.402.366	4,58%	13,97%
> 50 ha - 100 ha	27.398	1.887.734	3,45%	18,81%
> 100 ha	13.316	2.433.262	1,68%	24,24%
	794.007	10.036.779	100,00%	100,00%

Fonte: banca dati CATS/COMBO (DG AGR)

Secondo il rapporto della Commissione sui costi amministrativi della PAC, la riforma della Politica agricola comune del 2013 ha aumentato gli oneri finanziari per le autorità nazionali, ma non per gli agricoltori, con costi che si attestano in media al 2% dell'aiuto totale ricevuto.

Il carico per le amministrazioni è invece cresciuto di circa un terzo, principalmente a causa dell'attuazione del sistema di gestione e controllo. L'aumento dell'automazione, della digitalizzazione e l'uso di nuove tecnologie per la gestione e i controlli della Pac potrà apportare benefici per il futuro.

Gran parte della spesa amministrativa degli agricoltori è per l'ottenimento dei benefici di Sviluppo rurale,

mentre per le misure SIGC la spesa ha un'incidenza notevolmente inferiore.

Altri elementi di cui si è tenuto conto:

- le attuali esenzioni sui piccoli agricoltori sono state superate e aumenteranno significativamente i costi dei controlli dei nuovi requisiti di condizionalità per i beneficiari dei pagamenti diretti, che riguarderanno un numero maggiore di agricoltori;
- ci si aspetta che il controllo degli impegni previsti dai regimi ecologici possa potenzialmente aumentare i costi di conformità per gli agricoltori.
- una grossa semplificazione si è ottenuta con il superamento dell'applicazione del capping e della degressività che, a fronte di un recupero di pochi milioni di euro a regime, ha comportato oneri amministrativi, in particolare per tenere conto dei salari, insieme al mantenimento di un database per il calcolo del costo del lavoro individuale.

4.1.8 Altre definizioni usate nel piano della PAC

Titolo	Descrizione
Bosco	<p>Il Bosco (selva o foresta) è definito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), come superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Altresì all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 34/2018 vengono definite le superfici assimilate al bosco e le di aree escluse dalla definizione di bosco.</p> <p>Le Regioni e Province Autonome ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco, aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco rispetto, a quella nazionale, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.</p>

